



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo

Tel.: 0184.505531 – www.guardiacostiera.gov.it – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“VENTIMIGLIA BLUE GATE CUP”

Località: Ventimiglia
Organizzatore: Circolo Velico Ventimigliese

date: dal 25 al 26 luglio 2026

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTA** l'istanza in data 23/06/2026 con la quale il Sig. CABONI Riccardo, nella qualità di presidente del Circolo Velico Ventimigliese di Ventimiglia – in seguito denominato organizzatore – ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare in mare una regata nella zona di mare antistante il Comune di Ventimiglia;
- VISTO** il nulla osta espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia;
- VISTO** il nulla osta espresso dal Comune di Ventimiglia – Ufficio Demanio Marittimo con nota in data 26 giugno 2026;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 42/2026 in data 26 maggio 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Decreto Lgs n° 171 in data 18.07.2005 (Codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** necessario regolamentare, per quanto di propria competenza, e specificatamente i tratti di mare interessati alla manifestazione ai fini della sicurezza della navigazione della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO CHE

dalle ore 11:00 alle ore 17:30 del 25 e 26 luglio 2026 lo specchio acqueo compreso tra il Comune di Ventimiglia ed il Comune di Vallecrosia sarà interessato da una regata velica, le cui attività avverranno all'interno di un campo di gara i cui vertici sono corrispondenti ai punti individuati dalle seguenti coordinate (datum WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	43° 46' 58.9" N	007° 37' 41.7" E
2	43° 46' 46.8" N	007° 37' 32.0" E
3	43° 47' 8.0" N	007° 35' 48.5" E
4	43° 47' 16.5" N	007° 36' 8.2" E

e, pertanto,

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

dalle ore 11:00 alle ore 17:30 del 25 e 26 luglio 2026, ad una distanza inferiore a 200 metri dalle unità impegnate nella regata, è **vietato**:

- navigare;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- praticare la balneazione.

Nella zona di mare di cui al rende noto tutte le attività di navigazione o comunque, chiunque volesse ancorarsi, stazionare con qualunque unità che non sia direttamente coinvolta nella manifestazione, effettuare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura, deve prestare la massima attenzione alle imbarcazioni coinvolte nella regata. La navigazione di qualsiasi tipo di unità, all'interno dello specchio acqueo di cui al rende noto, deve essere continua, rapida (comunque non superiore a 10 nodi "SOG") e secondo direttive rettilinee. Le unità in transito devono altresì mantenersi ad una distanza marcata, non inferiore a 200 metri, dalle unità impegnate nella regata, adottando la massima prudenza dettata dalla buona perizia marinaresca.

Art. 2 – Deroghe

Le prescrizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli organizzatori, nonché alle unità utilizzate dagli stessi per fornire assistenza ai partecipanti alla manifestazione, alle unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione dei relativi compiti di istituto ed in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesse con l'assistenza medica o sanitaria.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico via VHF per le situazioni di emergenza ovvero nel caso si verifichino situazioni di pericolo per le unità e per le persone (VHF CH 16 – 1530 – 0184/505531).

Art. 3 - Prescrizioni per l'organizzatore

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 Conferma dell'evento – Delimitazione del campo di gara

L'organizzatore invia all'Autorità marittima, anche via posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 12 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità di appoggio e con la sala operativa dell'autorità marittima;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, utilizzando oltre all'apparato VHF, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. N° 0184/505531 (diretto della sala operativa).

3.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza

L'organizzatore invia alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, una comunicazione di inizio dell'evento via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione. Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto delle imbarcazioni partecipanti e di quelle di assistenza).

L'organizzatore informa immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo del verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza.

3.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti (se richiesti).

3.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine

L'organizzatore accerta che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora - tenuto conto della tipologia

delle unità partecipanti - il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base dei criteri della *“buona perizia marinaresca”*.

3.5 Servizio di assistenza in mare ed a terra - Operatività dei mezzi appoggio

L'organizzatore assicura per l'intera durata dell'evento (nelle fasi dell'uscita in mare, della gara e del rientro) un servizio di assistenza ai partecipanti, con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva e comunque idoneo in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare situazioni di emergenza, sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza:

- sono munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;
- inalberano un guidone dell'Associazione, al fine di risultare immediatamente individuabili.

Qualora per il peggioramento delle condizioni meteomarine e/o avarie o, in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto delle unità partecipanti.

Analogo servizio di assistenza viene assicurato dall'organizzatore a terra, con l'apprestamento di una postazione sanitaria dotata di autoambulanza e medico.

Art. 4 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza ed accetta di manlevare, nei limiti dei poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.5.

Art. 5 – Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto), per le violazioni a mare, mentre per le violazioni a terra in ambito portuale, ai sensi del Nuovo Codice della strada, procedendo alla rimozione forzata delle autovetture non autorizzate, ovvero ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente provvedimento non esime l'Organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- inserimento sul sito WEB istituzionale;
- invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati.

Sanremo, (data della registrazione)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio FUMAROLA

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa in vigore)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSIO FUMAROLA

In Data/On Date:

martedì 21 luglio 2026 07:58:55

ALLEGATO – STRALCIO PLANIMETRICO

